Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 340

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 12 dicembre 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1980, n. 826.

Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni.

Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 24.550 milioni.

Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.730 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.

Art. 2.

Le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e all'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5 e 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzabili anche in favore delle imprese di tutto il territorio nazionale, danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dai seguenti:

« Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di restituzione da parte delle imprese mutuatarie.

Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuatarie sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento ».

Art. 4.

La commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituto ed è composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti.

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è sostituito dal seguente:

« Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000 ».

Art. 7.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: « Ripiano

dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1980, n. 827.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 35.697 a L. 42.053 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), dalla tabella *B*), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 3.569,70 a L. 4.205,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 36.402 a L. 46.152 per quintale.

Art. 2.

L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 112,43 a L. 127,69 al metro cubo.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono riservati allo Stato.

Art. 3.

Gli aumenti di aliquote stabiliti con il precedente art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e della liquidazione della imposta versata. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano, l'interesse di mora, a norma dell'art. 16 del decreto-legge 23 maggio 1978, n. 216, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 3 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si è tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata

presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabiliti nello stesso art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **828.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di farmacia alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale è assegnato un posto di assistente ordinario alla prima cattedra di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di farmacia dell'Università di Roma dell'11 gennaio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di farmacologia dell'Università stessa;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, del 20 febbraio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla seconda cattedra di farmacologia dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di farmacologia e farmacognosia dell'Università di Roma risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Assia Catalani e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Assia Catalani, alla seconda cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1980
Registro n. 111 *Istruzione, foglio n.* 313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **829.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero alla facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di latino medioevale della facoltà di magistero dell'Università di Trieste;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste, del 27 febbraio 1980 e 26 marzo 1980, con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di storia ed istituzioni dell'Europa orientale dell'Università stessa, al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Trieste del 18 aprile 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di storia ed istituzioni dell'Europa orientale della facoltà di scienze politiche dell'Università stessa, tenuto conto anche del fatto che l'insegnamento di latino medioevale tace;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di latino medioevale dell'Università di Trieste risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Franca Mian Gozzi e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di storia ed istituzioni dell'Europa orientale della facoltà di scienze politiche dell'Università stessa;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di latino medioevale della facoltà di magistero dell'Uni-

versità di Trieste con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Franca Mian Gozzi, alla cattedra di storia ed istituzioni dell'Europa orientale della facoltà di scienze politiche dell'Università stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1980
Registro n. 111 *Istruzione, foglio n.* 314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **830.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla prima cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma del 5 luglio 1977, con cui il suddetto posto è trasferito unitamente al titolare dott. Marcello Orzalesi, alla seconda cattedra (in soprannumero) di puericultura;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, del 29 maggio 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di clinica pediatrica dell'Università stessa al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma del 3 luglio 1979 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica pediatrica dell'Università di Sassari;

Considerato che il posto di assistente ordinario della seconda cattedra di puericultura in soprannumero della Università di Roma risulta attualmente ricoperto dal dott. Marcello Orzalesi e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, e trasferito alla seconda cattedra in soprannumero di puericultura, è attribuito, unitamente al titolare dott. Marcello Orzalesi, alla cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1980
Registro n. 111 *Istruzione, foglio n.* 312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. **831.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il terzo comma dell'art. 167, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio,

che muta la denominazione in scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), è soppresso e sostituito dal seguente:

La scuola ha sede presso la cattedra di ematologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1980

Registro n. 111 *Istruzione, foglio n.* 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **832.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 912, concernente modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 912;

Veduta la nota rettorale n. 10710, con la quale si è fatto rilevare un errore nella denominazione dell'istituto di informatica e sistematica la cui denominazione richiesta era quella di istituto di informatica e sistemistica;

Considerata l'opportunità di provvedere alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 912 dovuta ad un mero errore di trascrizione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 912, è rettificato nel senso che la denominazione dell'istituto di informatica e sistematica va sostituita da quella di istituto di informatica e sistemistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1980

Registro n. 111 *Istruzione, foglio n.* 316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Greco di Bianco » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Greco di Bianco » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Calabria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Greco di Bianco » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1979, n. 8;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Considerato che il termine « Bianco » indicato nella denominazione di origine « Greco di Bianco » è il nome di un comune e, quindi, costituendo un riferimento geografico, non preclude l'uso per gli altri vini a denominazione di origine controllata o da tavola con e senza indicazione geografica della menzione facoltativa concernente il colore « bianco », ai sensi del regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Greco di Bianco » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1980.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1980, con la denominazione di origine controllata « Greco di Bianco », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relativa all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare

medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopracitato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Greco di Bianco ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, coloro che detengono vino « Greco di Bianco » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Greco di Bianco » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1980

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1980
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 43

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
« GRECO DI BIANCO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Greco di Bianco » è riservata al vino che risponde alle condizioni previste nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Greco di Bianco » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Greco bianco.

E' ammesso la presenza nei vigneti di non più del 5% di altri vitigni ad uve bianche, purchè compresi tra quelli raccomandati o autorizzati per la provincia.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del « Greco di Bianco » devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Bianco ed in parte di quello di Casignana della provincia di Reggio Calabria.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità della stazione ferroviaria di Ferruzzano, il limite segue il confine del comune di Bianco in direzione ovest prima e nord poi fino a raggiungere la q. 162; da qui continuando per la strada comunale Crocefisso attraversa il vallone Crivina ed entra nel comune di Casignana, quindi passa per le q. 142, 145, 140 fino a raggiungere la q. 180 che rappresenta il punto di incrocio con la mulattiera Serro Matteo; da detto incrocio scende per le q. 176, 80, 75, 50 attraversando la mulattiera Serro Matteo e toccando la sponda destra della fiumara Buonamico. Da detto punto fiancheggia sulla destra la fiumara Buonamico fino alla foce sul mare Jonio. Segue la costa in direzione sud fino ad incrociare, poco prima della stazione di Ferruzzano, il punto sul confine comunale di Bianco da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti, destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un appassimento che può determinare, in relazione al contenuto in zuccheri, una riduzione di peso nelle uve fino al 35 %. Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura.

La resa massima di uva in vino al consumo non deve essere superiore al 45 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione prima dell'appassimento devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 13°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino « Greco di Bianco » non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Greco di Bianco » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo tendente al dorato con eventuali riflessi ambrati;

odore: alcoolico, etereo, caratteristico del vino;

sapore: morbido, caldo, armonico con caratteristico retrogusto;

gradazione alcoolica complessiva minima: 17° di cui almeno 14° svolti;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 30 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino di cui all'art. 1 può figurare l'indicazione veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Greco di Bianco », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(11003)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1980.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Visto l'art. 7 della legge 21 aprile 1962, n. 181, recante modifiche alla precitata legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 9 aprile 1971, n. 167, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126; 7 febbraio 1961, n. 59 e 21 aprile 1962, n. 181;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e successive modificazioni;

Considerato che il 7 luglio 1980 è venuto a scadere il triennio di carica dei membri del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Considerato altresì che, alla scadenza dell'anzidetto triennio, non sono pervenute le designazioni, tempestivamente richieste e più volte sollecitate, dei membri di cui all'art. 10, lettera *h*), e seguenti della citata legge n. 1961/59;

Ritenuto pertanto che, nonostante la cessazione del mandato affidato ai membri dell'anzidetto consesso, si è reso indispensabile, al fine di assicurare la continuità del funzionamento dell'organo consultivo, prolungarne l'esistenza fino alla cessazione delle cennate cause;

Viste le nuove designazioni riguardanti i membri di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), nonché le terne proposte dagli organi competenti per la nomina dei rappresentanti di cui alle lettere *p*), *q*), *r*), *s*), dell'art. 10 della ripetuta legge n. 59;

Visto il verbale in data 18 luglio 1980, con il quale il comitato elettorale centrale ha proclamato i risultati delle elezioni tenute per la designazione dei quattro rappresentanti effettivi e dei quattro rappresentanti supplenti del personale;

Decrea:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per il periodo dal 22 settembre 1980-7 luglio 1983 è così costituito:

1) Perotti dott. ing. Massimo, direttore generale;

2) Lombardo dott. Placido, direttore centrale amministrativo;

3) Patrizi dott. Antonio, direttore centrale amministrativo;

4) Perinetti dott. ing. Umberto, direttore centrale tecnico;

5) Macori dott. ing. Medardo, direttore centrale tecnico;

6) Mancini dott. ing. Marando, direttore centrale tecnico;

7) Favara dott. Salvatore, dirigente superiore amministrativo;

8) Cicognani dott. ing. Raffaello, dirigente superiore tecnico;

9) Scaramuzzi dott. ing. Giuseppe, dirigente superiore tecnico;

10) Zambrano dott. Riccardo, direttore centrale di ragioneria;

11) Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

12) Crisci dott. Giorgio, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

13) Chiarotti avv. Francesco, vice avvocato generale dello Stato;

14) D'Amato dott. Federico, dirigente generale in rappresentanza del Ministero dell'interno;

15) Pradella dott. Angelo, dirigente generale della Direzione del catasto e dei servizi tecnici erariali in rappresentanza del Ministero delle finanze;

16) Braito dott. Giuseppe, ispettore generale capo in rappresentanza del Ministero del tesoro;

17) Ricciardi dott. ing. Raffaele, dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

18) Gaudino dott. Salvatore, dirigente superiore in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

19) Danese dott. ing. Gaetano, direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

20) Moccia dott. Rocco, dirigente generale in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

21) Giangrossi dott. ing. Luigi, presidente della quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

22) Muraro gen. Fortunato, generale di brigata s.p.e.;

23) Mancusi avv. Angelo, esperto in materia economico-finanziaria designato dal C.N.E.L.;

24) Gianniti dott. ing. Eugenio, rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

25) Buffa dott. Lucio, assessore al comune di Roma in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

26) Garlato arch. Giorgio, presidente dell'A.C.I. di Pordenone in rappresentanza dell'Automobil Club italiano;

27) Stampa dott. Alberto, presidente della delegazione romana del T.C.I. in rappresentanza del Touring club italiano;

28) Polese prof. Arturo, esperto in materia stradale in rappresentanza dell'Associazione nazionale ingegneri ed architetti italiani;

29) Nobili Otello, rappresentante effettivo del personale amministrativo;

30) Figliuccio dott. Antonio, rappresentante effettivo del personale amministrativo;

31) Salvino geom. Michele, rappresentante effettivo del personale tecnico;

32) Alaimo geom. Gaetano, rappresentante effettivo del personale tecnico;

33) Iafrate dott. Cesare, rappresentante supplente del personale amministrativo;

34) Lionti Vincenzo, rappresentante supplente del personale amministrativo;

35) Musti geom. Giuseppe, rappresentante supplente del personale tecnico;

36) Poggiani geom. Marcello, rappresentante supplente del personale tecnico.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore aggiunto di divisione dott. Oreste Schirò ed in caso di assenza o di impedimento del predetto, dal direttore di sezione dott. Gerardo Bonavitacola.

Art. 3.

Si fa riserva, infine, di provvedere con successivo provvedimento alla nomina del rappresentante delle provincie, designato dall'Unione delle provincie italiane nonché al professore ordinario della facoltà di ingegneria o politecnici, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui rispettivamente alle lettere *o*) e *t*) dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, le cui designazioni a tutto oggi non risultano pervenute.

Roma, addì 22 settembre 1980

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1980
Registro n. 11 *A.N.A.S., foglio n.* 194

(11032)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1980.

Ricostituzione del comitato tecnico amministrativo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Vista la legge 9 aprile 1971, n. 167, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126; 7 febbraio 1961, n. 59 e 21 aprile 1962, n. 181;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e successive modificazioni;

Visto il D.A. n. 2581 del 22 settembre 1980 con il quale si è provveduto alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., per il periodo 22 settembre 1980-7 luglio 1983;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei membri del comitato tecnico amministrativo dell'A.N.A.S. stessa in conformità alla composizione stabilita dall'art. 16 della citata legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Ritenuto che le organizzazioni sindacali dell'A.N.A.S. hanno designato a membro del comitato tecnico amministrativo il geom. Gaetano Alaimo rappresentante effettivo del personale tecnico dell'A.N.A.S. in seno al consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato tecnico amministrativo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per il periodo 22 settembre 1980-7 luglio 1983, è così costituito:

1) Perotti dott. ing. Massimo, direttore generale;

2) Lombardo dott. Placido, direttore centrale amministrativo;

3) Patrizi dott. Antonio, direttore centrale amministrativo;

4) Perinetti dott. ing. Umberto, direttore centrale tecnico;

5) Macori dott. ing. Medardo, direttore centrale tecnico;

6) Mancini dott. ing. Marando, direttore centrale tecnico;

7) Favara dott. Salvatore, dirigente superiore amministrativo;

8) Cicognani dott. ing. Raffaello, dirigente superiore tecnico;

9) Zambrano dott. Riccardo, direttore centrale di ragioneria;

10) Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

11) Chiarotti avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;

12) Braito dott. Giuseppe, ispettore generale capo in rappresentanza del Ministero del tesoro;

13) Ricciardi dott. ing. Raffaele, dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

14) Danese dott. ing. Gaetano, direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

15) Polese prof. ing. Arturo, esperto in materia stradale designato dall'A.N.I.A.I.;

16) Alaimo geom. Gaetano, rappresentante del personale.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore aggiunto di divisione dott. Oreste Schirò, ed in caso di assenza od impedimento del predetto, dal direttore di sezione dott. Gerardo Bonavitacola.

Roma, addì 22 settembre 1980

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1980
Registro n. 11 *A.N.A.S., foglio n.* 195

(11033)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di tariffe d'assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Winterthur - Societé d'Assurances sur la vie, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della rappresentanza generale della compagnia Winterthur - Societé d'Assurances sur la vie, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza relative a tariffe già autorizzate;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza, relative a tariffe già autorizzate, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia Winterthur - Societé d'Assurances sur la vie, con sede in Milano:

tariffa 03, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante di un capitale crescente del 10% dal 2° anno, pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 08, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 09, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo con rimborso dei premi pagati, in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 71, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 72, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 26, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo costante, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato nel periodo contrattuale o, in misura ridotta e variabile, allo scadere dei due periodi contrattuali previsti, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 27, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo costante, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato nel periodo contrattuale, o, in misura ridotta e variabile, allo scadere di determinati periodi contrattuali, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 29, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente e triplicato nell'importo, in caso di sua premorienza;

tariffa 55 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso (da utilizzare come complementare o per contratti in forma collettiva);

tariffa 53 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 52 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'anticipata liquidazione del capitale pagabile in caso di decesso dell'assicurato;

condizioni particolari di polizza concernenti l'anticipato pagamento del capitale, in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni particolari di polizza concernenti l'esonero al pagamento dei premi, in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni particolari di polizza concernenti la corresponsione di una rendita, in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. Il Ministro: MAGNANI NOYA

(10875)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di alloggio ai custodi degli stabilimenti industriali operanti in Modena e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di alloggio ai custodi degli stabilimenti industriali operanti in Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di alloggio ai custodi degli stabilimenti industriali operanti in Modena e provincia, è determinato come segue:

alloggio	L.	14.612	mensili
riscaldamento	»	3.640	«
illuminazione elettrica	»	1.430	»
acqua	»	312	»
Totale	L.	19.994	mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10806)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1980.

Nomina del presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, con il quale l'on. Francesco Colucci, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Decreta:

Il Comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusto l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è presieduto dall'on. Francesco Colucci, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11034)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Rinvio delle elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1980, con il quale erano state indette per i giorni 14 e 15 dicembre le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Considerata l'opportunità, in conseguenza del gravissimo sisma che ha colpito diverse regioni dell'Italia meridionale, di rinviare le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Articolo unico

Le elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si terranno nei giorni 18 e 19 gennaio 1981, anziché nei giorni 14 e 15 dicembre 1980.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il Ministro: BIASINI

(11081)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Ferrari, in Novara, della S.n.c. Fonderia ing. Ferrari, in Novara e della ditta Cromozama, in Vaprio d'Agogna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderia Ferrari di Novara, della S.n.c. Fonderia ing. Ferrari di Novara e della ditta Cromozama di Vaprio d'Agogna (Novara);

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1979, 20 marzo 1980, 21 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 gennaio 1979 al 28 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Ferrari di Novara, della S.n.c. Fonderia ing. Ferrari di Novara e della ditta Cromozama di Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10978)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1979, 28 settembre 1979, 26 novembre 1979, 29 marzo 1980, 30 maggio 1980 e 9 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10975)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Floricola Valle Argentina », in Ventimiglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza emessa dal tribunale di Sanremo in data 16 gennaio 1980 nei confronti della società cooperativa « Floricola Valle Argentina », con sede in Ventimiglia (Imperia), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Floricola Valle Argentina », con sede in Ventimiglia (Imperia), costituita per rogito notaio Nicolò Temesio in data 22 aprile 1967, rep. numero 5018 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gandolfo Domenico ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11087)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Programmi e criteri selettivi per l'accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto nel 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Considerata l'esigenza di stabilire, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette e per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo anche conto della loro capacità operativa, i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nell'anno 1981, per il controllo delle dichiarazioni di imposta e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle finanze espresso nella seduta del 24 aprile 1980;

Sentito il parere del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria espresso nella seduta del 1° dicembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dei programmi di accertamento per l'anno 1981, concernenti il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, la capacità operativa degli uffici è valutata:

a) per gli uffici distrettuali delle imposte dirette tenendo conto del personale in servizio alla data del 31 ottobre 1980, del numero delle dichiarazioni presentate e di quelle liquidate nell'anno 1979, del numero e della redditività degli accertamenti comunicati al centro informativo delle imposte dirette;

b) per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto tenendo conto del personale addetto agli accertamenti e di quello addetto al controllo formale delle dichiarazioni alla data del 31 ottobre 1980 e della produttività media per addetto nell'anno 1979.

Sarà inoltre tenuto conto dell'ubicazione geografica e delle situazioni particolari dei singoli uffici.

Art. 2.

Ai fini della realizzazione dei programmi di accertamento per l'anno 1981 i centri informativi delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria, segnaleranno agli uffici, tenendo conto della loro capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo criteri tendenti ad ampliare l'area impositiva e ad accrescere la produttività dell'accertamento.

Art. 3.

Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette le segnalazioni di cui al precedente articolo riguarderanno:

a) soggetti le cui dichiarazioni, per i redditi di lavoro autonomo, di impresa e di partecipazione, hanno evidenziato importi sempre decrescenti nel corso di tre periodi d'imposta consecutivi;

b) soggetti le cui dichiarazioni, per i redditi di lavoro autonomo, di impresa e di partecipazione, nel corso di tre periodi d'imposta consecutivi hanno evidenziato variazioni di reddito anomale;

c) soggetti le cui dichiarazioni, per i redditi di impresa e di lavoro autonomo, hanno evidenziato nel corso di tre periodi di imposta consecutivi un rapporto, tra redditi e ricavi o compensi, inferiore alla media della propria categoria di appartenenza;

d) soggetti le cui dichiarazioni, per il periodo d'imposta 1976, hanno evidenziato redditi di lavoro autonomo, di impresa e di partecipazione di ammontare sensibilmente inferiore alla media dei redditi dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza individuato con riferimento alla categoria di reddito prevalente, all'attività svolta, alla composizione del reddito complessivo dichiarato e alla classe di età nonché all'area geografica e alla densità della popolazione del comune di domicilio fiscale;

e) soggetti le cui dichiarazioni, per i redditi di lavoro autonomo, d'impresa e di partecipazione, hanno evidenziato perdite per tre periodi di imposta consecutivi;

f) soggetti ai quali, per gli stessi periodi d'imposta, sono stati notificati accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e non ai fini delle imposte sul reddito;

g) soggetti per i quali, nel corso dell'anno 1978, sono stati registrati atti rilevanti per valore imponibile o per tipo di negozio;

h) soggetti per i quali, nel corso dell'anno 1978, sono stati registrati atti di vendita, donazione e successione di beni immobili di valore rilevante, i cui redditi non risultano dichiarati in precedenza;

i) soggetti per i quali, nel corso dell'anno 1978, sono stati immatricolati autoveicoli nuovi di fabbrica con potenza fiscale elevata;

l) soggetti che per l'anno 1977 hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e risultano aver percepito emolumenti da più datori di lavoro, ovvero, pur avendo presentato la dichiarazione, hanno omesso l'indicazione di redditi di lavoro dipendente;

m) soci di società e associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che per il periodo d'imposta 1977 non hanno dichiarato in tutto o in parte i redditi di partecipazione a loro imputati nella dichiarazione delle società o associazioni;

n) soggetti appartenenti a categorie economiche che presentano un maggior indice di pericolosità fiscale, assumendo come misura della propensione alla evasione la maggior imposta unitaria accertata nei confronti di una specifica categoria rapportata alla maggiore imposta unitaria accertata nei confronti della generalità dei soggetti sottoposti ad accertamento.

Art. 4.

Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno:

a) commercianti e artigiani che nell'anno 1976 hanno versato contributi per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e non risultano aver presentato la dichiarazione annuale per l'anno stesso o per i successivi;

b) soggetti titolari di redditi di impresa minore, che nella dichiarazione per l'anno 1977 hanno esposto un volume d'affari inferiore all'ammontare dei ricavi dichiarati per lo stesso periodo d'imposta, nella dichiarazione dei redditi;

c) soggetti che nella dichiarazione per l'anno 1978 hanno operato detrazioni ritenute indebite;

d) soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto ai quali, per gli stessi periodi d'imposta sono stati notificati accertamenti ai fini delle imposte sul reddito e non ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

e) soggetti appartenenti a categorie per le quali, in base alle dichiarazioni, risulta un rapporto tra volume d'affari e volume di acquisti che maggiormente si discosta, per difetto, dal valore medio dello stesso rapporto ricavato per province aventi analoghi indici di consumo.

Art. 5.

Nell'ambito dei programmi di accertamento per l'anno 1981 gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, selezioneranno le posizioni da esaminare prevalentemente tra quelle cui si riferiscono le segnalazioni dei centri informativi o per le quali siano in possesso di verbali di accesso e per la residua capacità operativa dell'ufficio tra le posizioni degli altri soggetti relativamente ai quali dispongono di dati e notizie, con particolare riguardo a quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate dagli stessi o da altri e dalle segnalazioni fatte dai comuni ai sensi del terzo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nella selezione delle posizioni da esaminare gli uffici terranno conto della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie disponibili, dell'entità degli imponibili di cui sia prevedibile il recupero e dell'importanza locale del settore economico, dando precedenza a quei settori nei quali operano imprese societarie di breve durata.

Il controllo formale delle dichiarazioni relative alla imposta sul valore aggiunto sarà effettuato sulla base delle segnalazioni di irregolarità pervenute dal centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dando la precedenza a quelle concernenti i periodi d'imposta 1978 e 1979 e, in particolare, a quelle che non consentono l'identificazione del contribuente o che presentano irregolarità di maggiore entità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11083)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Malì.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 17 giugno 1974 con la quale le provenienze dal Malì sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Malì è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 17 giugno 1974 per le provenienze dal Malì perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11050)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalle Maldive.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 11 maggio 1978 con la quale le provenienze dalle Maldive sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale le Maldive sono state dichiarate indenni da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'11 maggio 1978 per le provenienze dalle Maldive perché ridivenute indenni da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11049)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Nepal.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 18 marzo 1971 con la quale le provenienze dal Nepal sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Nepal è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 18 marzo 1971 per le provenienze dal Nepal perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11051)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Divieto di importazione di carni fresche (refrigerate o congelate) dallo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) ai fini della prevenzione dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Visto l'accordo sanitario italo-brasiliano firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972 relativo all'importazione di carni dal Brasile;

Vista l'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1979 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile, modificata dalle ordinanze ministeriali 18 aprile 1979, 26 luglio 1979 e 30 maggio 1980, pubblicate rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 44 del 14 febbraio 1979, n. 116 del 28 aprile 1979, n. 206 del 28 luglio 1979 e n. 150 del 3 giugno 1980;

Viste le decisioni della commissione delle Comunità europee n. 80/798/CEE del 25 luglio 1980 e numero 80/860/CEE del 26 settembre 1980 concernenti misure di protezione sanitaria nei confronti di alcune categorie di carni fresche dello Stato di Rio Grande do Sul (Brasile), adottate in seguito alla diffusione dell'afta epizootica nel predetto Stato;

Ritenuto necessario, ai fini della prevenzione dell'afta epizootica, dare immediata attuazione alle disposizioni adottate in sede comunitaria con le richiamate decisioni;

Ordina:

Art. 1.

E' sospesa fino al 31 dicembre 1980 l'importazione in Italia dallo Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) di carni fresche (refrigerate o congelate) di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1979 e di cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 18 febbraio 1979, citata in premessa.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11072)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A8*/MOD.

	Numero di registrazione	Prezzo
SERIE		
Emex - Archifar		
20 cpr 100 mg	19656/A1	2.490
CATEGORIE		
Intensain - Pierrel		
retard 30 cpr	21500/C	6.470
pro infus 1 f liof	21500/D	670
Limpidon - Crinos		
6 f 2 ml	23372/A	1.560
MODIFICA CONFEZIONE ED ECCIPIENTI		
Pectamol - Malesci		
20 past	14821/A	1.380

(9862)

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A6*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Biazolina 250 - Panthox e Burck		
1 fl + f solv	24134	1.930
Biazolina 500 - Panthox e Burck		
1 fl + f solv	24134/1	2.950
Biazolina 1000 - Panthox e Burck		
1 fl + f solv	24134/2	5.070
Carbenicillina Duncan - Duncan		
1 fl 5 g + f	24196	7.430
10 fl 1 g + 10 f	24196/1	16.150
MODIFICA DI CONFEZIONE		
Silomat compositum - Boehringer Ingelheim		
scir 200 ml	20440	2.610

(9863)

Provvedimento n. 3/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A2*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Blocadren - Merck Sharp e Dohme		
40 cpr 5 mg	24222	3.590
50 cpr 5 mg	24222	4.250
40 cpr 10 mg	24222/1	5.940
50 cpr 10 mg	24222/1	7.200
Neo-evanor - Wyeth		
21 conf	24243	1.970
Totalgram - Pierrel		
8 cps 300 mg	24228	2.140
12 cps 300 mg	24228	2.960
16 cps 300 mg	24228	3.750

ALLEGATO *A3*/MOD

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Ursacol - Zambon		
10 cpr 300 mg	23630/2	15.770
20 cpr 300 mg	23630/2	30.520
30 cpr 300 mg	23630/2	45.140
CATEGORIA		
Securit - Pierrel		
os gtt 10 ml	23009/A	770
MODIFICHE DI CONFEZIONE		
Dintoina - Recordati		
90 cpr	2129	1.790
Diurama - Chiesi		
30 cpr	23887	2.420
MODIFICHE DI COMPOSIZIONE		
Cortanemin B12 Malesci		
5 f liof + 5 f solv	21638	4.670
10 f liof + 10 f solv	21638	7.930
Cromex 100 - Giustini		
6 f liof + 6 f solv	22854	4.470
10 f liof + 10 f solv	22854	7.220
Guajakirsch - Tosi Milano		
scir 160 g	8584	1.380

(9864)

Provvedimento n. 4/1980
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 49/1979 del 23 ottobre 1979 e n. 51/1979 del 23 ottobre 1979;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 1° febbraio 1980;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Factorate - Armour medicamenta		
250 fl + f	24253	121.790
300 fl + f	24253/1	145.530
700 fl + f	24253/2	335.760

(9865)

Provvedimento n. 22/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A1*/MOD

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Flexen - Italfarmaco		
pom 30 g	23401/C	2.440
pom 50 g	23401/C	3.570

	Numero di registrazione	Prezzo
Tasto - Scharper		
grat sosp est 125 ml	23135/A	2.290
grat sosp est 200 ml	23135/A	3.200
grat 30 bust 5 g	23135/B	3.720
grat 50 bust 5 g	23135/B	5.420
MODIFICA DI CONFEZIONE		
Bidocit 1000 - Ausonia		
im os 10 fl 4 ml	14784/1	2.640
MODIFICHE DI COMPOSIZIONE		
Ausocef - Ausonia		
sosp 60 ml	23830/A	8.020
sosp 100 ml	23830/A	12.600
Ne 300 - Neopharmed		
im 6 f liof + 6 f solv	22549	6.300
im 10 f liof + 10 f solv	22549	9.450
MODIFICHE COMPOSIZIONE ED ECCIPIENTI		
Furedan - Scharper		
15 cpr	14152	830
Lamuran - Boehringer Biochemia Robin		
30 conf 20 mg	15596/B	5.440
MODIFICHE COMPOSIZIONE ECCIPIENTI E FORMA FARMACEUTICA		
Furedan - Scharper		
sosp 100 ml	14152/A	1.130

(9866)

Provvedimento n. 25/1980. Prezzi delle specialità medicinali: variazione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49, 51/1979 del 23 ottobre 1979 e 3/1980 del 12 febbraio 1980;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. numeri 49, 51/1979 e 3/1980;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nel-nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Binordiol - Wyeth		
21 conf	24162	1.900
63 conf	24162	4.050

(9867)

Provvedimento n. 32/1980. Prezzi delle specialità medicinali: variazione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 51/1979 del 23 ottobre 1979;

Preso atto dell'esito dell'esame di talune istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. numero 50/1979, si è conseguentemente proceduto a modificare il prezzo al pubblico di alcune confezioni delle stesse specialità in corso di registrazione già oggetto del richiamato provvedimento n. 51/1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 12 giugno 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nel-nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/MOD

DA NAZIONALE A ESTERO

	Numero di registrazione	Prezzo
Moditen Depot - Squibb		
1 fl 1 ml	22750	4.140

(9868)

Provvedimento n. 33/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 12 giugno 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Zariviz - Hoechst		
1 fl 250 mg + 1 f 2 ml	24259	3.520
1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	24259/1	5.950
1 fl 1 g + 1 f 4 ml	24259/2	10.870
1 fl 1 g + 1 f 4 ml + lidoc	24259/A	10.870
iv 1 fl 2 g 70 ml	24259/B	20.070
1 fl 2 g + 1 f 10 ml	24259/C	20.260

ALLEGATO *A*/MOD

MODIFICA DI CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Velocef 250 - Squibb		
os sosp 100 ml	22661/A1	7.570

MODIFICA COMPOSIZIONE E FORMA FARMACEUTICA

	Numero di registrazione	Prezzo
Velocef - Squibb		
4 cpr 1 g	22661	5.820
6 cpr 1 g	22661	8.480
8 cpr 1 g	22661	11.090

(9869)

Provvedimento n. 49/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 51/1979, 3/1980 e 22/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 6 agosto 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali nell'allegato *A, B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Blocadren - Merck Sharp e Dohme		
40 cpr 5 mg	24222	3.860
50 cpr 5 mg	24222	4.580
40 cpr 10 mg	24222/1	6.390
50 cpr 10 mg	24222/1	7.740

(11066)

Provvedimento n. 65/1980. Prezzi dei prodotti petroliferi e del metano auto: variazione aliquote fiscali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 58/1980 e n. 59/1980 del 31 ottobre 1980;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, che modifica il regime fiscale per taluni prodotti petroliferi e per il metano autotrazione;

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato i prezzi di cui ai provvedimenti C.I.P. n. 58/1980 e n. 59/1980 del 31 ottobre 1980, risultano modificati come segue:

	Benzina super L./lt	Benzina normale L./lt	G.P.L. L./lt
Prezzi dei carburanti per autotrazione:			
Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA incluse	850 —	815 —	555 —
Prezzi al gestore di distributore stradale e autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, I.F. compresa, IVA esclusa	689,84	663,84	455,39

Il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole con potere calorifero non inferiore a 8.500 calorie per mc, per consegne al compratore è fissato in L. 425 il mc effettivo IVA ed imposta di consumo incluse.

Restano invariati tutti gli altri prezzi e le disposizioni contenuti nei provvedimenti citati.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del C.I.P.
FORLANI

(11150)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Proroga del termine per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso pubblico a due posti di collaboratore tecnico.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di impiegato del secondo livello funzionale-retributivo con la qualifica di collaboratore tecnico e con mansioni di disegnatore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1980, ha deliberato di prorogare al 31 dicembre 1980 il termine per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso medesimo presentate dai residenti nelle regioni Campania e Basilicata.

Si rende noto, inoltre, che il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1981.

(11129)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio delle prove scritte degli esami di idoneità dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove scritte degli esami di idoneità dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, già fissate per i giorni 28 e 29 novembre 1980; 6, 13, 19 e 20 dicembre 1980, sono rinviate a data da destinarsi.

La nuova data, l'ora, la sede ed il luogo in cui si svolgeranno le prove scritte per l'accesso a ciascuna carriera saranno portate a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1980.

(11074)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da duecentoquarantacinque a duecentonovantotto, dei posti del concorso a coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

I posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, messi a concorso con il decreto ministeriale 26 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979, sono elevati da duecentoquarantacinque a duecentonovantotto, con decreto ministeriale 24 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1980, registro n. 43 Finanze, foglio n. 189.

(11077)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 ottobre 1980, col quale è stata indetta la prima tornata di giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980, dopo la dicitura « Gruppo 158 » e prima della dicitura « Patologia medica degli animali domestici », leggasi: « Clinica medica veterinaria ».

(11082)

FONDAZIONE « CLINICA DEL LAVORO » DI PAVIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Fondazione « Clinica del lavoro » di Pavia:

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di oncolagia;

un posto di assistente della divisione di nefrologia ed emodialisi.

Centro medico di riabilitazione di Montescano (Pavia):

un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di assistente della divisione di cardiologia.

Centro medico di riabilitazione di Veruno (Novara):

un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria;

due posti di assistente della divisione di cardiologia.

Centro medico di riabilitazione di Cassano Murge (Bari):

tre posti di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente della divisione di cardioangiologia;

tre posti di assistente della divisione di fisiopatologia respiratoria;

un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavia.

(4217/S)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI - CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di chirurgia vascolare;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente della divisione di medicina generale di cui uno addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria e due addetti alla sezione di malattie infettive;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(4227/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(4194/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia cardiovascolare;

un posto di assistente di radiologia;

due posti di assistente di neurochirurgia;

due posti di assistente di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, divisione del personale dell'ente in Potenza.

(4193/S)

OSPEDALE « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di aiuto radiologo addetto all'istituto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente geriatra addetto alla prima divisione geriatrica;

un posto di assistente nefrologo addetto alla divisione di nefrologia-emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(4189/S)

OSPEDALE « R. DI NATALE » DI PIETRAPERZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina con funzioni di direttore sanitario;

un posto di aiuto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pietraperzia (Enna).

(4219/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di ematologia, centro trasfusionale e immunoematologia - disciplina richiesta: immunoematologia e servizio trasfusionale o equipollente (immunoematologia o ematologia);

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale dell'ente in Merate (Como).

(4216/S)

OSPEDALE CIVILE « GIOVANNI XXIII » DI GIOIA TAURO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di medicina generale;

tre posti di assistente di pediatria;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del pronto soccorso;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(4195/S)

OSPEDALE DI CISTERNINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cisternino (Brindisi).

(4197/S)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto otorinolaringoiatra;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(4222/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(4198/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione isolamento per le malattie infettive aggregata alla divisione di medicina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione isolamento per le malattie infettive aggregata alla divisione di medicina (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(4188/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di odontostomatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(4184/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(4202/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(4203/S)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(4187/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente della clinica pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale dell'ente in Chieti.

(4211/S)

OSPEDALE CIVILE DI ARCEVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(4196/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale « B »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale « B ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(4186/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803400)